

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 luglio 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2019, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto). (19R00191)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2019, n. 13.

Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialità in ambito regionale. Modifiche alle leggi regionali 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) e 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione). (19R00192)..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2019, n. 14.

Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna. (19R00193)..... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2019, n. 15.

Disposizioni per il consolidamento della rete di assistenza per la salute neuropsichica dell'età evolutiva e dell'adolescenza. (19R00194)..... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2019, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria).». (19R00198).... Pag. 14

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 marzo 2019, n. 8.

Modifica del regolamento sul riordino del Centro di Sperimentazione Laimburg. (19R00207)..... Pag. 17


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 marzo 2019, n. 9.

Modifica del regolamento istitutivo dell'Agazia Demanio provinciale. (19R00208)..... Pag. 17


REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2019, n. 3.

Disciplina per l'avvio e l'esercizio dei Condhotel e per il recupero delle colonie. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità). (19R00206)..... Pag. 18



REGIONE BASILICATA	RETTIFICHE
<p>LEGGI REGIONALI 25 febbraio 2019, n. 1.</p> <p>Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.). (19R00199) <i>Pag.</i> 22</p> <p>LEGGI REGIONALI 13 marzo 2019, n. 2.</p> <p>Legge di stabilità regionale 2019. (19R00200) <i>Pag.</i> 22</p> <p>LEGGI REGIONALI 13 marzo 2019, n. 3.</p> <p>Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019-2021. (19R00201). <i>Pag.</i> 26</p>	<p style="text-align: center;"><i>AVVISI DI RETTIFICA</i></p> <p>Avviso di rettifica alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 53, della Regione Basilicata concernente «Disciplina in materia di agricoltura sociale», pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 1 del 1° gennaio 2019. (19R00127) <i>Pag.</i> 28</p> <p>Avviso di rettifica alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, concernente «Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale», pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell'8 maggio 2019. Correzione di errore materiale. (19R00242). <i>Pag.</i> 28</p>



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2019, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto).

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 dell'11 aprile 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30

1. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto), le parole «l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 30/2008, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La Regione, anche al fine della riduzione dei costi delle operazioni di bonifica, promuove mediante la definizione di linee guida:

a) l'impiego di siti estrattivi inattivi, prioritariamente in sotterraneo, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti contenenti amianto al fine di rendere efficaci ed efficienti le operazioni di bonifica sul territorio regionale;

b) metodi alternativi allo smaltimento dell'amianto in discarica attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di recupero in sicurezza, in conformità con i principi comunitari delle migliori tecniche disponibili, tenendo conto delle innovazioni della ricerca scientifica.

1-ter. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri ambientali per la localizzazione, a grande scala, di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti contenenti amianto.

1-quater. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per la definizione di compensazioni in favore dei territori che ospitano impianti per lo smaltimento dell'amianto, anche mediante metodologie alternative allo smaltimento in discarica.

1-quinquies. Ai fini di quanto previsto dal comma 1-bis, lettera *b*), la Regione promuove la collaborazione con le strutture accademiche in raccordo con le attività svolte dal Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto di cui al comma 2 e con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Le attività svolte sono finalizzate alla valutazione dell'efficienza, dell'applicabilità e della sostenibilità ambientale ed economica di metodologie alternative allo smaltimento dell'amianto in discarica.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 30/2008

1. L'art. 6 della legge regionale n. 30/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Informazione alla popolazione). — 1. Al fine di garantire l'informazione sulle problematiche dell'amianto e sulle corrette modalità di gestione dei manufatti contenenti amianto, nonché di favorire la diffusione delle buone pratiche, la Giunta regionale indirizza e coordina l'attivazione di sportelli amianto presso le amministrazioni comunali, privilegiando sportelli a valenza sovracomunale gestiti da comuni associati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale dispone appositi contributi di cui definisce l'entità, i criteri e le modalità di erogazione con apposito provvedimento, informata la commissione consiliare competente.

3. Sulla base delle indicazioni regionali di cui al comma 1, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) e in raccordo con il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto, promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle problematiche relative alla presenza di amianto.».


Art. 3.

Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 30/2008

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 30/2008 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Gestione dell'amianto nelle infrastrutture della rete acquedottistica regionale). — 1. Gli impianti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), comprendono le infrastrutture del sistema acquedottistico. La Giunta regionale definisce linee guida per il prelievo e l'analisi delle acque del sistema acquedottistico al fine della ricerca di fibre di amianto.

2. La ricognizione delle infrastrutture, prevista dai piani d'ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), contiene le informazioni relative alla presenza di tubazioni e di altri manufatti contenenti amianto.



3. La Regione, nell'ambito delle attività di mappatura dell'amianto, acquisisce, aggiorna e pubblica online i dati relativi alla lunghezza complessiva delle tubazioni contenenti amianto mappate nella rete acquedottistica e la loro percentuale rispetto a quelle in altro materiale.».

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto all'attuazione degli interventi, delle linee guida e delle misure di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse già disciplinate dall'ordinamento regionale, nei limiti delle risorse stanziata a finanziamento della legge regionale n. 30/2008.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 5 aprile 2019

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

19R00191

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2019, n. 13.

Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialità in ambito regionale. Modifiche alle leggi regionali 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) e 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione).

(*Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 dell'11 aprile 2019*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 41 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1

1. L'art. 41 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (*Attività di promozione regionale*). — 1. La regione riconosce e sostiene le famiglie quali soggetti fondamentali per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento unitario per ogni intervento riguardante la salute, l'educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi componenti, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli: 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. La regione sostiene la genitorialità e promuove la natalità anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione sostiene politiche specifiche mirate a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a rafforzare i legami familiari e quelli tra le famiglie, a creare reti locali di solidarietà, a individuare precocemente le situazioni di disagio dei nuclei familiari, con particolare riguardo all'interculturalità e all'integrazione.

3. La regione persegue un ruolo di coordinamento delle politiche settoriali al fine di realizzare un sistema più ampio e integrato di politiche strutturali a sostegno delle famiglie, della genitorialità e della natalità.

4. La regione promuove il coinvolgimento, nella definizione e nell'implementazione delle politiche familiari, del sistema scolastico territoriale di ogni ordine e grado, con particolare attenzione ai micro-nidi, ai nidi d'infanzia, alle scuole dell'infanzia e alle ludoteche.

5. In attuazione dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale la regione e gli enti locali, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale dei territori, promuovono il coinvolgimento e la valorizzazione del terzo settore, dell'associazionismo familiare e degli operatori economici, nonché la partecipazione attiva di cittadini e famiglie favorendo esperienze di autorganizzazione.».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 41-bis nella legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1

1. Dopo l'art. 41 della legge regionale n. 1/2004 è inserito il seguente:


«Art. 41-bis (*Politiche strutturali*). — 1. In attuazione delle finalità di cui all'art. 41, la regione promuove l'adozione di politiche organiche e intersettoriali volte a:

a) promuovere le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni sociali ed educative;

b) sostenere la genitorialità e la natalità;

c) agevolare la formazione e lo sviluppo di nuove famiglie, sostenendone attivamente i progetti di vita e favorendo l'acquisizione di autonomia da parte delle giovani generazioni, supportandole nel reperimento del lavoro e di abitazioni adeguate con idonee politiche lavorative e abitative, anche attraverso un apposito fondo sociale per gli affitti di cui alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 (Dotazione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione);

d) sostenere la corresponsabilità paritaria dei genitori negli impegni di crescita ed educazione dei figli, so-



stenendo il ruolo della paternità e della maternità e favorendo l'equa distribuzione dei carichi familiari anche nei contesti di separazione della coppia genitoriale;

e) favorire l'istituzione, il mantenimento e la diffusione di servizi aziendali ed interaziendali a supporto delle famiglie;

f) sostenere i rapporti di solidarietà, cura e assistenza tra componenti del nucleo familiare e tra generazioni della rete parentale, con particolare riguardo alle politiche di sostegno e alla coprogettazione degli interventi di supporto domiciliari;

g) promuovere le iniziative d'informazione e formazione rivolte alle famiglie e ai genitori per un approfondimento delle loro funzioni e responsabilità educative;

h) sostenere la responsabilità sociale e la coesione dei territori in materia di politiche familiari, promuovendo il coinvolgimento attivo degli enti locali e delle organizzazioni sia lucrative sia non lucrative nei processi di pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione degli interventi;

i) promuovere l'adozione di una fiscalità più attenta e modulata in base alle necessità delle famiglie, anche attraverso processi di studio e sperimentazione;

j) promuovere e sviluppare idonea attività di sostegno ai genitori in situazione di vulnerabilità per migliorare le competenze educative anche al fine di evitare l'allontanamento dei minori.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1

1. L'art. 42 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (*Centri per le famiglie*). — 1. La regione promuove e incentiva l'istituzione, nell'ambito degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, in raccordo con i consultori familiari, dei centri per le famiglie, di seguito denominati centri, al fine di organizzare e promuovere attività di aggregazione familiare, di formazione ed educazione alla genitorialità, favorire l'informazione sui diritti e i servizi esistenti sul proprio territorio, favorire iniziative sociali e di mutuo aiuto, rendere accessibili i servizi ai cittadini e alle famiglie e sostenere sul territorio l'azione amministrativa dell'ente pubblico in ambito familiare.

2. I centri si collocano nel sistema dei servizi territoriali integrando e completando la rete di interventi offerti alle famiglie dai servizi sociali, sanitari, educativi e del privato sociale e si coordinano con il sistema educativo dell'infanzia, collaborando, in particolare, con i micronidi, i nidi d'infanzia, le scuole dell'infanzia e le ludoteche, con cui si favorisce la contiguità e la condivisione degli spazi.

3. I centri svolgono, in particolare, le seguenti attività a favore di cittadini e famiglie:

a) sviluppano politiche e servizi innovativi per le famiglie e a sostegno della genitorialità e della cura dei legami;

b) promuovono prioritariamente il ruolo attivo delle famiglie nella società anche attraverso azioni in ambito scolastico;

c) orientano e informano sui diritti e sui servizi previsti dalla legge e dalla normativa locale in materia di benessere familiare;

d) offrono attività di sostegno alla genitorialità, organizzano e promuovono attività di aggregazione, svolgono attività di consulenza, di mediazione familiare, di prevenzione delle situazioni di vulnerabilità e del disagio familiare nonché di coordinamento con i consultori familiari, le ASL, i servizi per le tossicodipendenze ed il sistema scolastico rispetto alle loro funzioni, curano i rapporti e costruiscono reti con gli organismi del terzo settore e del *no-profit*;

e) offrono adeguati interventi, anche diversificati, a contrasto della conflittualità genitoriale.

4. I centri sono organizzati anche in sinergia con altri enti e organismi pubblici e privati, valorizzando la collaborazione delle associazioni e del terzo settore.

5. È istituito il coordinamento regionale dei centri per le famiglie, con obiettivi di coordinamento, formazione, valutazione e proposta sull'attività dei centri stessi e sulle finalità di cui al presente capo. La giunta regionale ne determina, con apposito provvedimento e sentita la commissione consiliare competente, la composizione e il funzionamento.

6. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale istituisce, con proprio provvedimento e sentita la commissione consiliare competente, l'albo delle associazioni familiari, rivolto ai soggetti previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106) che operano sul territorio regionale mediante iniziative di mutuo aiuto per attività di cura, custodia ed assistenza familiare.»

Art. 4.

Inserimento dell'art. 42-bis della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1

1. Dopo l'art. 42 della legge regionale n. 1/2004 è inserito il seguente:


«Art. 42-bis (*Consulta regionale per le famiglie*). — 1. È istituita, presso l'assessorato competente in materia di politiche sociali, la consulta regionale per le famiglie, di seguito denominata consulta, la cui durata corrisponde alla legislatura regionale ed è composta dai seguenti soggetti:

a) il o la presidente della giunta regionale o persona da lui o da lei delegata con funzioni di presidente;

b) cinque rappresentanti delle associazioni familiari e del terzo settore;

c) tre rappresentanti del coordinamento regionale dei centri per le famiglie;

d) il o la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.



2. Può altresì far parte della consulta, su designazione dell'ente di appartenenza, uno o una rappresentante dell'Università di Torino, del Politecnico e dell'Università del Piemonte Orientale.

3. La consulta svolge i seguenti compiti:

a) favorisce lo svolgimento coordinato delle attività attinenti alle finalità di cui al presente capo;

b) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale aventi ricaduta sulle politiche per le famiglie;

c) svolge attività di monitoraggio sull'adeguatezza e sull'efficacia delle politiche familiari realizzate dalla regione e dagli enti locali;

d) esprime parere obbligatorio sulle proposte legislative e sugli atti di natura regolamentare riguardanti le politiche per le famiglie;

e) promuove iniziative e manifestazioni di particolare interesse attinenti le finalità di cui al presente capo.

4. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.»

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 43 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1

1. L'art. 43 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (*Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle città*) — 1. La regione promuove le iniziative di conciliazione dei tempi della famiglia con i tempi dei servizi e i tempi di lavoro, con riguardo alla condivisione delle responsabilità e dei carichi all'interno della famiglia e in particolare:

a) in coerenza con gli obiettivi della programmazione, promuove e incentiva le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, tese a una crescente flessibilità delle prestazioni, al coordinamento degli orari e al risparmio di tempo per le attività familiari, favorendo nell'accesso le famiglie in cui ciascun genitore lavora o è inserito in un processo di formazione o ricerca attiva di lavoro;

b) promuove iniziative sperimentali per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, che consentono forme di articolazione dell'attività lavorativa volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro;

c) promuove e incentiva la costituzione di banche del tempo, come definite dall'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e di ogni iniziativa volta ad armonizzare i tempi delle città con i tempi di cura della famiglia;

d) promuove l'utilizzo di procedure telematiche che consentono una migliore fruizione dei servizi on-line rivolti alle famiglie.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3

1. Il comma secondo dell'art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della regione) è sostituito dal seguente:

«L'ubicazione è possibilmente riferita agli altri servizi sociali, con particolare riguardo ai centri per le famiglie e ai servizi di istruzione rivolti all'infanzia in età prescolare.»

Art. 7.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3

1. Al comma primo dell'art. 11 della legge regionale n. 3/1973, dopo le parole «nel territorio» sono aggiunte le seguenti: «e delle associazioni familiari operanti nei propri spazi, collaborando con l'albo delle associazioni familiari istituito dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 42, comma 6 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).».

2. Al comma secondo dell'art. 11 della legge regionale n. 3/1973 dopo le parole «dodici membri» sono aggiunte le seguenti: «, garantendo la presenza di almeno un rappresentante del centro per la famiglia, se presente.».

Art. 8.

Clausola di invarianza

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 5 aprile 2019

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

19R00192



LEGGE REGIONALE 5 aprile 2019, n. 14.

Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 dell'11 aprile 2019).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Principi generali e finalità

1. La regione, nel quadro delle finalità di cui all'art. 44, secondo comma, della Costituzione e in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni) e dell'art. 8 dello statuto della Regione Piemonte riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo sociale ed economico, ai fini della riduzione delle sperequazioni e delle diseguglianze, e persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse culturali e delle tradizioni locali.

2. La regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, individua i livelli essenziali di servizi pubblici per garantire vivibilità e residenzialità e favorisce una adeguata attività di promozione, tutela e valorizzazione del territorio montano, del suo patrimonio umano, culturale e sociale in sinergia con il sistema culturale e dei servizi del territorio regionale, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, della tutela dei beni comuni, della biodiversità, della protezione dell'ecosistema, della sicurezza idrogeologica.

Art. 2.

Oggetto

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 1 la presente legge individua:

- a) le funzioni attribuite dalla regione alle unioni montane;
- b) gli strumenti per lo sviluppo sociale ed economico delle unioni montane;
- c) le disposizioni per la salvaguardia del territorio e lo sviluppo sociale ed economico delle zone montane.

TITOLO II

NUOVE NORME IN MATERIA DI MONTAGNA

Capo I

UNIONI MONTANE

Art. 3.

Unioni montane

1. La regione individua nell'unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive, in armonia con le specifiche politiche settoriali regionali, le misure di promozione e sviluppo economico, di tutela e valorizzazione dei territori montani disciplinate nel presente titolo.

2. Si definisce montana l'unione dei comuni costituita in prevalenza da comuni montani.

3. La regione, al fine di conseguire il più ampio raccordo ed integrazione tra i diversi ambiti nei quali si attuano lo sviluppo e la valorizzazione della montagna, adegua la propria struttura organizzativa in funzione del perseguimento di tale obiettivo.

Capo II

FUNZIONI DELLE UNIONI MONTANE E NORME PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO


Art. 4.

Funzioni delle unioni montane

1. Le unioni montane, oltre le funzioni previste per legge, esercitano le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

2. Le unioni montane, oltre alle funzioni di cui al comma 1:

- a) gestiscono il territorio montano attraverso la programmazione e realizzazione di interventi volti alla tutela e alla promozione delle risorse naturali, al fine di garantire continuità nella fornitura di servizi ecosistemici ed anche attraverso la sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale del territorio montano;



b) organizzano e amministrano, in coordinamento con l'agenzia per la mobilità piemontese, nelle aree a domanda debole i servizi di trasporto pubblico e provvedono all'approvazione di nuovi impianti a fune, di ammodernamento di quelli esistenti, nonché di vigilanza dell'esercizio degli stessi;

c) promuovono e gestiscono l'associazionismo fondiario e le iniziative volte al recupero dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati;

d) riconoscono le scuole di sci e verificano periodicamente la persistenza delle condizioni per detto riconoscimento;

e) promuovono le vocazioni produttive del territorio montano, nonché la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.

3. Le unioni montane concorrono altresì:

a) alla gestione della rete escursionistica e del patrimonio escursionistico piemontese;

b) alla difesa dalle valanghe;

c) al mantenimento dei servizi essenziali;

d) a promuovere le attività economiche, in particolare il turismo, l'artigianato, l'agricoltura e l'economia forestale;

e) allo sviluppo dei servizi digitali;

f) alla promozione delle attività culturali.

4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono esercitate in attuazione delle leggi regionali richiamate nell'allegato A e delle disposizioni di cui al capo IV. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede ad adeguare le specifiche normative di settore alle disposizioni di cui alla presente legge, anche con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento.

Art. 5.

Attribuzione ed esercizio delle funzioni

1. Le funzioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, sono attribuite:

a) alle unioni montane inserite nella Carta delle forme associative del Piemonte, di cui all'art. 8, comma 8 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);

b) ai comuni montani che non fanno parte di unioni montane, i quali hanno l'obbligo di esercitarle in convenzione con un'unione montana di cui alla lettera a), in modo da assicurare la contiguità territoriale.

2. Per i comuni di cui al comma 1, lettera b) per i quali alla data del 31 dicembre 2019, non siano stipulate le convenzioni e per i comuni che non hanno attivato una convenzione o non aderiscono ad un'altra unione entro sei mesi dalla fuoriuscita dall'unione di provenienza, le funzioni sono avocate dalla regione che le esercita in convenzione con un'unione montana in modo da assicurare la contiguità territoriale.

Art. 6.

Conferenza dei presidenti

1. È costituita la conferenza dei presidenti delle unioni montane quale organo consultivo della giunta regionale. Fanno parte della conferenza i presidenti delle unioni

montane e vi partecipano il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM) Piemonte, o suo delegato, e due rappresentanti designati dal consiglio delle autonomie locali.

2. La conferenza è convocata almeno due volte all'anno dal presidente della giunta regionale.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione le modalità di funzionamento della conferenza.

Art. 7.

Individuazione dei livelli essenziali di servizi pubblici nelle aree montane

1. La giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge individua, previo parere della commissione consiliare competente, i livelli essenziali dei servizi pubblici nelle materie di competenza regionale, in particolare per quello che riguarda:

a) il presidio sanitario e socio-assistenziale delle aree montane;

b) i servizi per la persona e le famiglie;

c) istruzione e formazione;

d) l'organizzazione del trasporto pubblico locale;

e) la disponibilità di servizi internet a banda ultra larga.

Capo III

STRUMENTI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE

Art. 8.

Programma annuale di attuazione per la montagna


1. Il programma annuale di attuazione per la montagna è approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, a seguito dell'approvazione da parte del consiglio regionale del bilancio regionale che individua le risorse economiche disponibili per l'anno di riferimento.

2. Il programma annuale, tenuto conto dei vigenti atti di pianificazione strategica e territoriale metropolitana e di pianificazione territoriale provinciale, nonché delle azioni e dei progetti di interesse della Città metropolitana di Torino, concordati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»), individua, in coerenza con le finalità della presente legge:

a) gli interventi regionali per mantenere e incrementare i punti di forza del territorio montano;

b) le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse della montagna;

c) le iniziative per lo sviluppo dei prodotti tipici e della gamma di offerte dei territori montani;



d) le disponibilità complessive di spesa per l'attuazione del piano e i criteri di assegnazione delle risorse;

e) il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;

f) gli interventi regionali per garantire i livelli essenziali di servizi pubblici nei territori montani.

3. Il programma annuale individua altresì le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività a cui devono fare riferimento gli enti locali.

4. Le unioni montane, sulla base delle proprie programmazioni pluriennali e in conformità alla programmazione regionale di cui al comma 1, trasmettono alla regione entro il 30 giugno di ciascun anno, le proprie proposte progettuali che costituiscono elemento essenziale per la partecipazione economica regionale.

Art. 9.

Osservatorio regionale sulla montagna

1. La regione promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del territorio piemontese e delle aree marginali.

2. A tal fine, la giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari per la conoscenza delle caratteristiche socio-economiche, ambientali e territoriali del territorio montano e di aree considerate marginali, nonché quelli relativi all'attuazione dei piani, programmi e interventi indirizzati alla tutela delle risorse territoriali e allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, è istituito l'osservatorio regionale sulla montagna, presso la Direzione regionale competente, con provvedimento di giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La partecipazione alle attività dell'osservatorio di cui al comma 3, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

5. L'osservatorio di cui al presente articolo annualmente presenta al consiglio regionale un rapporto sulla montagna piemontese.

Art. 10.

Pianificazione strategica nella Città metropolitana di Torino

1. In attuazione dell'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 23/2015, al fine di assicurare la coerenza tra le strategie locali e di area vasta, l'ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione delle relazioni tra il territorio montano e le aree urbane, la Città metropolitana di Torino è consultata, con parere non vincolante nella predisposizione delle proposte progettuali di cui all'art. 8, comma 4 delle unioni montane presenti sul proprio territorio, tenuto conto degli elementi sovralocali delle stesse nel processo di formazione e aggiornamento del piano strategico metropolitano e del piano territoriale generale di cui all'art. 1, comma 44, lettere a) e b), della legge n. 56/2014.

Art. 11.

Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo regionale, denominato fondo regionale per la montagna.

2. Le risorse del fondo regionale per la montagna di cui al comma 1 sono attribuite come segue:

a) una quota non inferiore al sessanta per cento è ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota è destinata al finanziamento di progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'art. 8;

b) una quota non superiore al trenta per cento è ripartita tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'art. 4;

c) una quota non superiore al dieci per cento è destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti e associazioni.

3. I criteri per il riparto del fondo hanno come riferimento, per quanto riguarda la composizione delle unioni montane, la situazione dei comuni aderenti alla data del 31 gennaio dell'anno in corso. Le modifiche della composizione delle unioni hanno effetto dall'anno successivo.

4. La regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita attività di controllo e monitoraggio sull'impiego delle risorse attribuite alle unioni montane ai sensi del comma 2.

5. La giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, approva il regolamento di attuazione del presente articolo e definisce:


a) la proporzione tra superficie del territorio montano e popolazione residente dedotta dai dati dell'Istituto nazionale di statistica nel penultimo anno precedente all'anno del riparto, per il riparto delle risorse di cui al comma 2, lettera a), tra le unioni montane esistenti al 1° gennaio di ciascun anno;

b) eventuali criteri premianti con riferimento alle fasce altimetriche e alle situazioni di svantaggio;

c) i criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 2, lettera b);

d) i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi spettanti alle unioni montane ed altri soggetti o associazioni ai sensi del comma 2, lettera c);

e) i termini e le modalità per la rendicontazione da parte delle unioni montane delle risorse assegnate e per l'esercizio da parte della regione delle attività di controllo e monitoraggio.



Art. 12.

Individuazione delle località abitate

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della legge n. 97/1994, la giunta regionale provvede con deliberazione all'individuazione e all'aggiornamento quinquennale dei comuni montani con meno di mille abitanti e delle località abitate aventi meno di cinquecento abitanti ricomprese negli altri comuni montani.

Art. 13.

Compendio unico agricolo di montagna

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis della legge n. 97/1994, il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purché destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori dei comuni montani, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnano:

a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;

b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile per un periodo di quindici anni dall'acquisto.

Art. 14.

Superficie minima indivisibile

1. La superficie minima indivisibile di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 6, della legge n. 97/1994, rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'art. 13.

2. Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura definita con provvedimento della giunta regionale sulla base delle tipologie di coltivazione con parere vincolante della commissione consiliare competente.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE

Art. 15.

Obiettivi generali

1. La regione per la salvaguardia e lo sviluppo sociale ed economico del proprio territorio montano, oltre a quanto espressamente indicato nei successivi articoli del presente capo, promuove, sostiene ed agevola specifiche azioni volte a garantire i livelli essenziali dei servizi pub-

blici di cui all'art. 7, nonché in ambito tecnologico, nel campo dei servizi alla popolazione montana, per il recupero e la riqualificazione dei borghi e dei centri storici e per lo sviluppo ecosostenibile delle produzioni forestali e dell'economia del legno.

2. La regione partecipa e concorre nel sostenere l'attuazione della strategia nazionale per le aree interne, di quella macroregionale alpina e delle strategie transfrontaliere a livello europeo.

Art. 16.

Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale

1. Le unioni montane esercitano le funzioni di consorzi di bonifica montana trasferite dalla legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 (Trasferimento alle comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana), individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino idrografico di competenza.

2. La sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e può essere realizzata secondo le modalità previste all'art. 17 della legge n. 97/1994.

Art. 17.

Gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale

1. Le unioni montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale pubblico e privato agendo attraverso:

a) apposite convenzioni tra i proprietari pubblici e privati;

b) accordi di programma con enti pubblici;

c) eventuale costituzione di consorzi, anche in forma coattiva, qualora lo richiedono i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi e degli alpeggi;

d) attuazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 3 della legge n. 97/1994.


2. Le unioni montane svolgono specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorire l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi, nonché per fini di servizi. A tal fine svolgono le seguenti attività:

a) manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale;

b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale e alla fruizione turistica sostenibile del territorio.

3. Le unioni montane, su delega dei comuni che ne fanno parte, gestiscono le proprietà silvo-pastorali dei comuni stessi.

4. Le unioni montane possono affidare la realizzazione delle attività di cui al comma 2 ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 97/1994, nei limiti e con le modalità di cui al medesimo articolo.



5. La regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione dello specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento sostenibile delle risorse forestali in un'ottica di filiera.

6. La regione promuove la gestione delle risorse pastorali, anche attraverso la redazione dei piani pastorali, aziendali, comunali o sovracomunali.

7. La regione promuove la gestione delle risorse idriche, anche attraverso la redazione di progetti di fiume che coinvolgano i bacini imbriferi.

Art. 18.

Promozione delle vocazioni produttive

1. Al fine di favorire la multifunzionalità delle imprese agricole, le unioni montane stipulano contratti di collaborazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con gli imprenditori agricoli per:

a) la promozione delle vocazioni produttive del territorio;

b) la tutela delle produzioni di qualità delle tradizioni alimentari locali;

c) la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità.

Art. 19.

Difesa dalle valanghe

1. Le unioni montane, anche associate per ambiti territoriali ottimali secondo apposite convenzioni, costituiscono commissioni locali valanghe (CLV) per l'esercizio di attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici, in qualità di organi tecnici consultivi dei sindaci per la gestione di situazioni di rischio da valanghe in territorio antropizzato.

2. Le CLV svolgono l'attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici sulla base della metodologia indicata dalla struttura regionale competente, col supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte. Le modalità per la costituzione, la gestione e il funzionamento delle CLV sono definite con regolamento della giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane

1. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna piemontese.

2. Le unioni montane definiscono gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla giunta regionale e individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi.

Art. 21.

Valorizzazione della cultura della montagna piemontese

1. La regione riconosce nei valori affermati dalla cultura tradizionale piemontese e dalle culture delle minoranze etniche, linguistiche e religiose il mezzo fondamentale per rendere la gente di montagna consapevole delle proprie origini e della propria identità e protagonista attiva dello sviluppo socio-economico del territorio.

2. La regione a tal fine promuove il sostegno agli ecomusei e ai centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area montana piemontese, di cui alla legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte).

3. La regione promuove le identità culturali di espressione delle lingue minoritarie.

4. La regione promuove, altresì, iniziative tese a rendere sinergiche le politiche culturali favorendo servizi e attività di musei regionali ed enti del settore.

Art. 22.

Turismo sostenibile in ambiente montano

1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le unioni montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurano il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrono alla tutela dell'ambiente rurale e naturale.

2. Le unioni montane, in forma singola o associata, pianificano ed organizzano nel rispetto degli indirizzi della regione, lo sviluppo turistico sostenibile e la fruizione estiva ed invernale del territorio montano. In tale ambito le unioni montane concorrono alla pianificazione e alla valorizzazione della rete del patrimonio escursionistico del Piemonte di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte).

3. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le unioni montane promuovono lo sviluppo del turismo sostenibile ed il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate, mediante il sostegno alla realizzazione di progetti ed iniziative tesi a favorire la fruizione turistica a ridotto impatto ambientale del territorio, la riqualificazione dei borghi alpini per migliorarne l'attrattività turistica, la pluriattività delle aziende agricole orientata a fornire servizi di accoglienza e di informazione in campo turistico, a mantenere la funzionalità delle infrastrutture escursionistiche per la fruizione estiva ed invernale, a valorizzare attraverso la fruizione turistica le produzioni agricole tipiche del territorio rurale.

4. Le unioni montane promuovono progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli enti di gestione delle aree protette.



5. A tal fine la regione individua le caratteristiche del turismo sostenibile nella montagna piemontese e definisce:

- a) gli strumenti e modalità di pianificazione della fruizione turistica sostenibile del territorio rurale montano;
- b) gli indicatori per valutare la sostenibilità ambientale degli investimenti turistici dei comuni montani;
- c) gli indicatori di ruralità dei territori montani;
- d) i criteri di assegnazione delle risorse economiche alle unioni montane per il sostegno agli investimenti nel settore del turismo rurale;
- e) le iniziative di formazione degli operatori pubblici e privati al fine di rendere l'offerta turistica nelle aree montane più organica e sistematica, inclusa la formazione e sensibilizzazione all'accoglienza turistica delle comunità locali nell'ottica dei residenti come primi promotori dell'identità locale e di una cultura diffusa dell'accoglienza.

Art. 23.

Turismo sportivo in territorio montano

1. La regione riconosce il valore economico, sociale, culturale, formativo ed educativo del turismo e dell'attività motoria e sportiva in territorio montano, quali strumenti di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico degli individui, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità ospitante, di miglioramento delle relazioni e dell'inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente montano.

2. Nell'ambito del programma annuale della montagna di cui all'art. 8 possono essere previsti contributi regionali per la promozione dell'attività sportiva e per favorire il turismo nei territori montani con l'intento di valorizzare la tutela della salute psicofisica e del benessere dei cittadini, attraverso l'attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti, per conseguire in particolare i seguenti obiettivi:

- a) favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi età ed abilità;
- b) promuovere la conoscenza del territorio con funzione educativa, sociale e culturale;
- c) incentivare l'animazione, l'utilizzo e la vivibilità degli spazi aperti, dei parchi e degli spazi verdi.

Art. 24.

Servizi essenziali

1. La regione tutela e sostiene il mantenimento dei servizi essenziali a favore della popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati con particolare attenzione ai servizi scolastici, socio-assistenziali ed ai trasporti. A tal fine, per il tramite delle unioni montane, la regione attiva un monitoraggio sulla quantità e qualità dei servizi essenziali, sui bisogni espressi dal territorio e sulle prospettive di mantenimento.

2. La giunta regionale, nell'ambito delle risorse disponibili a bilancio e con appositi bandi, prevede interventi da attivarsi sul territorio per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi essenziali, privilegiando le soluzioni aventi

un carattere innovativo ed i modelli di servizio e le buone pratiche replicabili sul territorio. La regione, inoltre, si fa parte attiva affinché nei criteri attuativi di tali servizi sia tenuta in debito conto la peculiarità e la particolarità dei territori montani e rurali svantaggiati.

Art. 25.

Trasporti

1. Per i comuni montani con meno di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico è mancante oppure non adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le unioni montane provvedono, in accordo con l'agenzia della mobilità piemontese, ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.

2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1 è attivato garantendo condizioni di accessibilità alle persone con disabilità ed agli anziani.

3. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 e può prevedere un concorso finanziario a sostegno del servizio.

Art. 26.

Sviluppo dei servizi digitali

1. Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le unioni montane operano quali sportelli del cittadino attraverso l'utilizzo della connessione veloce prevista presso la sede dell'ente ai sensi della strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata con delibera del Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015.

2. La regione, nell'ambito della strategia nazionale per la banda ultra larga, si attiva al fine di monitorare e ottimizzare la qualità del servizio reso agli utenti finali e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia.

3. La regione provvede affinché siano pienamente sfruttate le possibilità garantite dalle nuove connessioni veloci, in particolare per quanto riguarda la semplificazione dell'attività amministrativa, lo snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo, il miglioramento delle relazioni e dei servizi offerti a cittadini e imprese.

4. La giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), definisce direttive per il decentramento nei comuni montani di attività e di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 97/1994.

Art. 27.

Accesso ai servizi televisivi, postali e della telefonia mobile

1. Al fine di ridurre il divario digitale e aumentare le opportunità per coloro che risiedono nei comuni montani, la regione contribuisce all'attivazione di nuovi sistemi per limitare la distanza tecnologica tra le zone alpine e appenniniche e quelle urbane.



2. Al fine di potenziare i servizi postali, la regione prevede che le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane S.p.a., affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni possono essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

Art. 28.

Recupero dei borghi alpini e appenninici

1. La regione favorisce il recupero e la rivitalizzazione dei borghi alpini e appenninici mediante le risorse derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea e dalle risorse statali e regionali.

2. Il recupero e la rivitalizzazione perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati;
- b) la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici;
- c) la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale;
- d) il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici;
- e) la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati;
- f) il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale;
- g) la creazione di nuove imprese e botteghe multifunzionali nei borghi;
- h) la riduzione del consumo di suolo e della desertificazione commerciale nelle zone montane.

Art. 29.

Valorizzazione delle risorse energetiche locali

1. Nell'ambito del programma annuale di attuazione per la montagna, la regione, in collaborazione con le unioni montane e sulla base di altri piani e programmi approvati dai singoli settori regionali competenti, effettua una ricognizione del territorio con l'obiettivo di identificare lo stato di utilizzo, valorizzazione e sostenibilità ambientale delle risorse energetiche locali e il potenziale ancora disponibile.

2. In un'ottica di valorizzazione delle risorse del territorio, la regione promuove gli interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile e di uso razionale dell'energia, nell'ambito di un corretto sviluppo delle filiere locali nel contesto montano.

3. Gli interventi di cui al comma 2, qualora promossi dalle unioni montane o da esse partecipati, e funzionali a garantire significativi vantaggi per le comunità locali, possono essere incentivati mediante apposite risorse stanziare nell'ambito del fondo regionale per la montagna di cui all'art. 11.

Art. 30.

Green communities, cooperative di comunità, comunità energetiche

1. La regione sostiene la realizzazione, sul territorio montano, di *green communities*, cooperative di comunità, comunità energetiche finalizzate a valorizzare in modo integrato e sostenibile il proprio patrimonio socio-culturale, economico, ambientale ed energetico, anche avvalendosi dell'ausilio delle nuove tecnologie abilitanti quali la banda ultra larga.

2. Mediante apposite risorse stanziare nell'ambito del fondo regionale per la montagna di cui all'art. 11, la regione può sostenere la realizzazione, a cura dell'unione montana, di un piano di sviluppo sostenibile a livello vallivo e l'eventuale messa in opera degli interventi in esso previsti.

Art. 31.

Incentivi per insediamenti nelle zone montane

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 97/1994, al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, possono essere concessi contributi sulle spese di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale.

TITOLO III

ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 32.

Associazioni rappresentative delle autonomie locali

1. Nell'attuazione della presente legge, la regione riconosce il ruolo delle associazioni rappresentative delle autonomie locali di cui all'art. 7 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali).

2. Al fine di favorire l'attuazione della presente legge, la regione destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, incentivi finanziari per specifici progetti di assistenza giuridico-amministrativa e tecnica, nonché di sviluppo socio-economico, presentati dalle associazioni delle autonomie locali di cui al comma 1.

3. La giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente regione-autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione degli incentivi finanziari di cui al comma 2.

Art. 33.

Modifica alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11

1. Dopo la lettera g) del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) è inserita la seguente:

«g-bis) regola la durata minima dei conferimenti di funzione all'unione, che non può essere inferiore a cinque anni.».



TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

Abrogazione di norme

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna);

b) l'art. 32 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);

c) l'art. 8 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 (Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale).

Art. 35.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri per la costituzione del fondo regionale per la montagna quantificati in euro 10.498.946,48 per l'anno 2019 e in euro 11.930.621,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, iscritti nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e programma del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

2. Agli oneri per i servizi essenziali a favore della popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati, quantificati in euro 528.000,00 per l'anno 2019 e in euro 600.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, iscritti nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e programma del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

3. Agli oneri per l'incentivazione alle associazioni rappresentative delle autonomie locali, quantificati in euro 150.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa denominato «Contributi per progetti delle associazioni delle autonomie locali» nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) del bilancio di previsione 2019-2021, si fa fronte con le risorse finanziarie già iscritte nella medesima missione e programma del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 5 aprile 2019

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

19R00193

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2019, n. 15.

Disposizioni per il consolidamento della rete di assistenza per la salute neuropsichica dell'età evolutiva e dell'adolescenza.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15S3 dell'11 aprile 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La regione, al fine di rafforzare e rendere omogenee sul territorio le modalità e le forme di tutela della salute neuropsichica dell'età evolutiva e dell'adolescenza, promuove, nell'ambito dell'attività di programmazione e controllo, un approccio integrato nella prevenzione e cura dei problemi di salute neuropsichica, neurologica, psichiatrica e psicologica delle persone minori attraverso la realizzazione di un sistema informativo unico di raccolta dei dati epidemiologici e di assistenza.


2. La regione, per le finalità di cui al comma 1, provvede all'acquisizione ed al monitoraggio dei flussi informativi provenienti dalle figure professionali a cui è affidata l'assistenza della persona minore all'interno delle strutture sanitarie che svolgono funzioni di tutela della salute neuropsichica dell'età evolutiva e dell'adolescenza.

Art. 2.

Acquisizione delle informazioni

1. La regione, per le finalità di cui all'art. 1, acquisisce, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, le informazioni inerenti l'attività di prevenzione, diagnosi e cura dei problemi di salute neuropsichica delle persone minori fornite dalle seguenti figure professionali che operano all'interno delle strutture sanitarie:

- a) neuropsichiatri e neuropsichiatri infantili;
- b) psicologhe e psicologi;
- c) logopediste e logopedisti;
- d) terapisti e terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva;
- e) terapisti e terapisti della riabilitazione;
- f) fisioterapisti e fisioterapisti;
- g) educatrici ed educatori;
- h) altre figure professionali operanti nell'ambito delle attività oggetto della presente legge.



2. Le informazioni di cui al comma 1 hanno per oggetto, in particolare:

- a) i dati anagrafici;
- b) le figure professionali che hanno inviato la persona minore alla struttura sanitaria ed il motivo dell'invio;
- c) la diagnosi o il motivo di ricorso alle prestazioni del Servizio sanitario regionale;
- d) le prestazioni dirette effettuate secondo il nomenclatore regionale;
- e) le prestazioni indirette effettuate nell'ambito del lavoro di rete con soggetti istituzionali, quali scuole, servizi sociali, autorità giudiziaria;
- f) l'attività certificatoria ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- g) la Diagnosi dei disturbi speciali di apprendimento (DSA) di cui all'art. 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico);
- h) la certificazione delle esigenze educative speciali di cui all'art. 15, comma 4, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa);
- i) le informazioni sui procedimenti di adozione nazionale ed internazionale.

Art. 3.

Rete informatica

1. La regione organizza e gestisce le informazioni di cui all'art. 2 all'interno di una rete informatica regionale unica che rappresenta un sistema informativo multidisciplinare interoperabile con l'ecosistema regionale di sanità digitale.

2. L'alimentazione della rete informatica regionale di cui al comma 1 costituisce debito informativo per le strutture sanitarie a cui è affidata la tutela della salute neuropsichica dell'età evolutiva e dell'adolescenza.

3. Le informazioni di cui al comma 1, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono trattati nella rete informatica con strumenti elettronici e reti telematiche per finalità di cura, finalità amministrative, finalità di ricerca e di governo dei processi.

4. Hanno accesso alla rete informatica di cui al comma 1 tutti gli operatori che erogano prestazioni in favore di minori con problemi di salute neuropsichica nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

5. La giunta regionale, a seguito di una valutazione comparativa delle soluzioni indicate nell'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e previo parere della commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio provvedimento le modalità di realizzazione e di gestione della rete informatica di cui al presente articolo e pianifica le attività formative e di aggiornamento destinate agli operatori dei servizi coinvolti.

Art. 4.

Osservatorio regionale per la tutela della salute neuropsichica e psicologica dell'età evolutiva e dell'adolescenza.

1. La regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso l'assessorato regionale alla sanità, l'Osservatorio regionale per la tutela della salute neuropsichica e psicologica dell'età evolutiva e dell'adolescenza (di seguito Osservatorio), quale sistema unico di raccolta dei dati epidemiologici e di assistenza al fine di consentire il monitoraggio organico e strutturato delle informazioni di cui all'art. 2.

2. All'Osservatorio compete, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) monitoraggio ed analisi dei dati epidemiologici e di assistenza inseriti nella rete informatica di cui all'art. 3;
- b) analisi epidemiologica dei disturbi neuropsichici dell'età evolutiva e dell'adolescenza e della domanda di assistenza e cura;
- c) attività informativa sul complesso dei servizi, delle prestazioni e delle attività a cui hanno accesso le persone minori affette da problemi di salute neuropsichica;
- d) valutazione degli esiti del monitoraggio per fornire elementi utili alla programmazione regionale e locale;
- e) valutazione sullo sviluppo dei percorsi assistenziali offerti;
- f) elaborazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi coinvolti.

3. Le informazioni relative ai percorsi di cura in favore di pazienti cronici minorenni devono essere trasmesse ai servizi dell'età adulta competenti.


4. La direzione regionale sanità è incaricata di avviare il percorso di attuazione dell'Osservatorio, definendo con specifici provvedimenti le modalità organizzative e di governo dei processi, anche tenendo conto delle esperienze già preesistenti a livello regionale come l'Osservatorio della salute mentale e l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze.

Art. 5.

Composizione e funzionamento dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è composto da:

- a) l'assessora o l'assessore regionale alla sanità o una persona sua delegata, che lo presiede;
- b) almeno una o un rappresentante di comprovata esperienza nel settore epidemiologico;
- c) una o un dirigente dell'assessorato regionale alla sanità o una persona sua delegata competente in materia di salute mentale dell'età evolutiva e dell'adolescenza;
- d) una o un rappresentante competente in materia di integrazione socio-sanitaria scelto tra dirigenti dell'assessorato regionale alle politiche sociali;
- e) una o un neuropsichiatra infantile delle Aziende sanitarie regionali;



f) una psicologa o uno psicologo dell'età evolutiva delle Aziende sanitarie regionali;

g) una o uno psichiatra delle Aziende sanitarie regionali;

h) una persona specializzata in tecnica della riabilitazione delle Aziende sanitarie regionali;

i) una o un pediatra di libera scelta;

l) una o un rappresentante designato dalle associazioni di familiari di persone minori affette da disagio psichico che operano sul territorio regionale.

2. I membri dell'Osservatorio sono nominati dalla giunta regionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

3. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio avviene a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.

4. L'Osservatorio, previa comunicazione alla giunta regionale, approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il proprio regolamento interno.

5. L'Osservatorio è convocato dall'assessora o dall'assessore regionale alla sanità o da una persona sua delegata o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

6. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale dell'assessorato regionale alla sanità.

Art. 6.

Relazione annuale e programmazione delle attività

1. L'Osservatorio presenta al consiglio regionale, entro il primo trimestre di ogni anno, una programmazione delle attività per l'anno successivo.

2. L'Osservatorio entro il primo trimestre di ogni anno presenta, altresì, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 7.

Linee guida

1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, linee guida volte a garantire livelli di intervento uniformi su tutto il territorio regionale che definiscono, in particolare:

a) le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei flussi informativi inerenti l'attività di prevenzione, diagnosi e cura dei problemi di salute neuropsichica delle persone minori per la realizzazione del sistema informativo unico di raccolta dei dati epidemiologici e di assistenza;

b) le modalità per organizzare e gestire le informazioni di cui alla lettera a) nell'ambito della rete informativa regionale di cui all'art. 3;

c) le attività formative e di aggiornamento di cui all'art. 3 destinate agli operatori dei servizi coinvolti;

d) le modalità per mettere a disposizione della ricerca scientifica e della programmazione sanitaria i risultati dell'analisi del materiale informativo.

Art. 8.

Divulgazione risultati

1. I risultati dell'analisi del materiale informativo di cui all'art. 1, comma 2, sono messi a disposizione della ricerca scientifica e della programmazione sanitaria di settore.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per un importo massimo pari a euro 350.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale, finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 aprile 2019

Il presidente: SERGIO CHIAMPARINO

(Omissis).

19R00194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2019, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria).».

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 dell'11 aprile 2019)


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-8708 del 5 aprile 2019;



E M A N A
il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera *h*) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria).».

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera *h*) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria), disciplina i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV).

Art. 2.

*Competenze della provincia
e della Città metropolitana*

1. La provincia o la Città metropolitana, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. predispone entro il 30 settembre di ciascun anno un piano delle attività e degli interventi per l'anno successivo riportante le indicazioni circa:

a) la produzione di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione;
b) la cattura di selvatici provenienti da:

- 1) aree naturali protette nazionali e regionali;
- 2) zone di ripopolamento e cattura;
- 3) aree dove ci siano necessità di cattura per motivi agricoli o di equilibrio faunistico;

c) immissioni integrative da attuare per esigenze tecniche nelle zone di protezione.

2. Le catture sono predisposte e coordinate dalla provincia o dalla Città metropolitana e vengono effettuate dalle guardie dipendenti di tali enti e/o dal personale tecnico, nonché dagli ATC e CA previamente autorizzati, con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, nonché di cacciatori ed agricoltori, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio. Nelle aree naturali protette, le catture dei selvatici presenti in soprannumero devono avvenire d'intesa con gli Enti gestori, secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 19/2009.

3. Gli interventi tecnici di cattura che richiedono l'uso di armi con proiettili a narcotico sono effettuati esclusivamente dalle guardie delle province o della Città metropolitana ovvero dagli A.T.C. e dai C.A., previamente autorizzati dalla provincia o dalla Città

metropolitana competente per territorio. Per tali operazioni è prevista la presenza di un veterinario che metterà a disposizione i farmaci da usare al momento dell'intervento.

4. La fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 5/2018, può essere immessa sul territorio venabile entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno.

5. Ai fini di una politica di programmazione e di sviluppo della fauna selvatica, la provincia o la Città metropolitana entro il 30 novembre di ogni anno, invia alla Giunta regionale i piani di cui ai commi 1 e 2 e fornisce i dati relativi alle operazioni di produzione, di cattura, di immissione effettuate e ai loro risultati.

Art. 3.

*Competenze dei Comitati di gestione
degli ATC e dei CA*

1. Gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., nell'espletamento dei compiti loro conferiti dalle disposizioni vigenti, predispongono e gestiscono il programma annuale delle immissioni integrative di fauna selvatica nelle zone di caccia programmata utilizzando prioritariamente animali di cattura. Ogni anno i Comitati di gestione trasmettono alla provincia, alla Città metropolitana ed alla Regione, entro il 30 novembre, il programma di immissione per l'anno successivo e la relazione illustrativa delle operazioni effettuate.

2. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica nata in cattività, devono effettuare adeguate operazioni di preambientamento di tali soggetti per una durata non inferiore a 20 giorni, attraverso idonee strutture, anche temporanee, collocate sul territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno. È vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale.

3. Gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. richiedono alle province e alla Città metropolitana l'autorizzazione all'immissione di fauna sul territorio venabile adibito alla caccia programmata.


Art. 4.

Operazioni di preambientamento

1. La provincia o la Città metropolitana e i Comitati di gestione devono, attraverso strutture e mezzi idonei, effettuare operazioni di preambientamento dei soggetti nati in cattività da immettere sul territorio.

2. Le voliere e i recinti per il preambientamento degli animali da immettere sul territorio devono rispettare i rapporti minimi sotto indicati:

- a*) galliformi da 30 a 60 giorni: 0,50 mq/capo;
- b*) galliformi oltre i 60 giorni: 1 mq/capo;
- c*) lepore: 10 mq/capo.



3. La Regione sostiene ed incentiva la creazione, da parte degli ATC e dei CA, di strutture recintate di produzione e di preambientamento della piccola fauna stanziale, al fine di raggiungere, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'autosufficienza faunistica per i ripopolamenti.

4. A tal fine si prevede che il raggiungimento dell'autosufficienza faunistica per i ripopolamenti possa avvenire anche attraverso interventi graduali tali per cui il preambientamento possa avvenire in percentuale del 20 per cento dei soggetti il primo anno, del 50 per cento il secondo anno ed il 100 per cento il terzo anno.

5. In via transitoria per i primi due anni, le operazioni di preambientamento possono essere dimostrate anche attraverso idonea certificazione dell'azienda produttrice e/o verificate dal tecnico faunistico incaricato dal Comitato di gestione degli ATC e CA e la documentazione deve essere fornita alla provincia ed alla Città metropolitana.

6. Le operazioni di preambientamento, come sopra descritte, non si configurano come allevamento, neppure temporaneo, di selvaggina ai fini di ripopolamento.

Art. 5.

Marcatatura e obblighi sanitari

1. Tutti gli esemplari immessi nel territorio devono essere adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati.

2. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da catture o allevamenti nazionali devono essere sottoposti a controllo sanitario sul luogo di consegna o di liberazione a cura dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie regionali competenti per territorio, i quali rilasciano o negano il nulla osta.

Art. 6.

Immissione, cattura e destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo-venatorie (AATV).

1. Nelle AFV non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

2. Nelle AATV sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento, esclusivamente nella stagione venatoria.

3. I piani di assestamento e di immissione di specie selvatiche nelle AFV e nelle AATV sono disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 dell'8 marzo 2004 e seguenti modifiche ed integrazioni, purché non in contrasto con la legge regionale n. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 7.

Immissioni di specie autoctone nei CA e reintroduzione di fauna selvatica

1. La Giunta regionale, previo parere favorevole dell'ISPRA, anche su proposta delle province, della Città metropolitana o degli organismi di gestione dei C.A., al fine di ripristinare l'habitat delle specie, può autorizzare l'immissione di specie autoctone nei C.A.

2. Per procedere alla reintroduzione di fauna selvatica occorre apposita autorizzazione della Giunta regionale concessa, sentito l'ISPRA, solo in base a comprovate ragioni di ordine biogenetico.

Art. 8.

Divieti

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. È vietato sul territorio venabile, fatta eccezione per i luoghi a gestione pubblica sempre preclusi alla caccia nonché per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agriturismo-venatorie, immettere fauna selvatica sul territorio nel periodo compreso tra il 31 luglio e la data di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale.

3. È sempre vietato, per scopi venatori, immettere sul territorio regionale:

a) individui appartenenti a specie estranee alla fauna autoctona piemontese;

b) individui appartenenti alla specie fagiano e starna a quote superiori ai 1000 metri sul livello del mare;

c) l'allevamento, l'importazione e l'immissione del cinghiale (sus scrofa) e relativi ibridi.

4. È sempre vietato l'allevamento di cinghiali, cervidi e bovini a scopo di ripopolamento.

5. È inoltre vietato anche per gli allevatori autorizzati a qualunque titolo, la detenzione di cinghiali o ibridi che non siano stati dotati di microchip, il cui numero sarà riportato nell'apposito registro vidimato dal veterinario dell'azienda sanitaria locale competente.

6. È vietata l'introduzione di ogni specie di fauna alloctona, di fauna allevata all'estero nonché il commercio di esemplari vivi di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti.

7. È vietata qualsiasi forma di ripopolamento ai soggetti non autorizzati.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 5 aprile 2019

p. il Presidente
Il Vicepresidente
Aldo Reschigna

19R00198



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 marzo 2019, n. 8.

**Modifica del regolamento sul riordinamento del Centro di
Sperimentazione Laimburg.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 14/Sez. Gen. del 4 aprile 2019)*

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della
Giunta provinciale del 19 marzo 2019, n. 176.

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia
27 dicembre 2016, n. 35, è così sostituito:

«Art. 7 (Attività amministrative). — 1. Di norma
il Centro svolge direttamente le proprie attività
amministrative.

2. Il Demanio provinciale può svolgere per il Centro le
attività amministrative definite e disciplinate con apposito
accordo di cooperazione.

3. Nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di
legge, il Centro può adottare un regolamento interno per
gli acquisti di beni, servizi e forniture nonché un regola-
mento interno di contabilità.»

Art. 2.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presi-
dente della provincia 27 dicembre 2016, n. 35, sono inseriti i
seguenti commi 3-bis e 3-ter:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, un/una dipen-
dente provinciale passa dal Demanio provinciale al Centro
nella misura di 0,75 equivalenti a tempo pieno, con corri-
spondente adeguamento dei contingenti di cui al comma 3;

3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2019, sei dipenden-
ti del Demanio provinciale, che corrispondono a 5,115
equivalenti a tempo pieno, passano al Centro per lo svolgi-
mento delle attività amministrative di cui all'art. 7. I
dipendenti che, al momento del passaggio, hanno già un
contratto di lavoro a tempo indeterminato vengono assun-
ti a tempo indeterminato dal Centro senza dover parteci-
pare ad ulteriori concorsi o selezioni di personale, mante-
nendo le condizioni dell'originario contratto.»

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 marzo 2019

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER
(Omissis).

19R00207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 marzo 2019, n. 9.

**Modifica del regolamento istitutivo dell'Agazia Demanio
provinciale.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 14/Sez. Gen. del 4 aprile 2019)*

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione del-
la Giunta provinciale del 19 marzo, n. 176

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presi-
dente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, è così
sostituito:


“5. Di norma il Centro di Sperimentazione Laimburg
svolge direttamente le proprie attività amministrative. Il
Demanio provinciale può svolgere per il Centro le attività
amministrative definitive e disciplinate con apposito ac-
cordo di cooperazione.”

Art. 2.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, sono
inseriti i seguenti commi 6/bis e 6/ter:

“6.bis A decorrere dal 1° gennaio 2019, un/una dipen-
dente provinciale passa dal Demanio provinciale al Cen-
tro di Sperimentazione Laimburg nella misura di 0,75
equivalenti a tempo pieno, con corrispondente riduzione
del contingente di 8,474 equivalenti a tempo pieno di cui
al comma 6.

6.ter. A decorrere dal 1° gennaio 2019, sei dipen-
denti del Demanio provinciale, corrispondenti a 5,115
equivalenti a tempo pieno, passano al Centro di Speri-
mentazione Laimburg per lo svolgimento delle attività
amministrative. I dipendenti che, al momento del pas-
saggio, hanno già un contratto a tempo indeterminato
vengono assunti a tempo indeterminato dal Centro sen-
za dover partecipare ad ulteriori concorsi o selezioni
di personale, mantenendo le condizioni dell'originario
contratto.”



Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 marzo 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00208

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2019, n. 3.

Disciplina per l'avvio e l'esercizio dei Condhotel e per il recupero delle colonie. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 131 del 23 aprile 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge in attuazione delle disposizioni nazionali in materia, disciplina le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività dei condhotel nel territorio regionale, prevedendo altresì modalità semplificate per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici dei comuni che si rendano necessarie al recepimento della norma, al fine di diversificare e rafforzare l'offerta turistica, nonché di favorire gli investimenti volti alla riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere esistenti, di cui all'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), e di promuovere processi di riqualificazione e di rigenerazione degli immobili esistenti classificati come colonie.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica alle «strutture ricettive esistenti», intendendosi a tal fine gli immobili esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi destinazione ricettiva alberghiera e sui quali sia stato apposto il vincolo alberghiero ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna) o sussista un vincolo di destinazione ricettiva alberghiera derivante dalla strumentazione urbanistica comunale, fatto salvo quanto previsto all'art. 10. A tal fine non rileva se nei predetti immobili l'attività ricettiva alberghiera è avviata, sospesa o cessata.

Art. 3.

Specificazione tipologica di condhotel e condizioni di esercizio

1. Possono assumere la specificazione tipologica di condhotel le strutture ricettive alberghiere esistenti che in seguito ad intervento di riqualificazione si configurino come strutture ricettive alberghiere aperte al pubblico, a gestione unitaria, composte da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, che rispettino le seguenti condizioni di esercizio:


a) presenza di almeno sette alloggi (che possono assumere la configurazione di camere, suite, junior suite, unità bicamera), al netto delle unità abitative ad uso residenziale, all'esito dell'intervento di riqualificazione di cui all'art. 4, ubicati in una o più unità immobiliari inserite in un contesto unitario, collocate nel medesimo comune, e aventi una distanza non superiore a 200 metri lineari dall'edificio alberghiero sede del ricevimento;

b) rispetto della percentuale massima della superficie utile delle unità abitative ad uso residenziale non superiore al 40 per cento del totale della superficie utile destinata agli alloggi, come meglio precisato al comma 3;

c) presenza di portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del condhotel, sia in qualità di ospiti dell'esercizio alberghiero che di proprietari delle unità abitative a uso residenziale, con la possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato ad uso esclusivo di dipendenti e fornitori;

d) gestione unitaria ed integrata dei servizi del condhotel, degli alloggi a destinazione ricettiva e delle unità abitative ad uso residenziale, regolata mediante apposito disciplinare conforme ad apposito schema-tipo approvato dalla Giunta regionale;

e) esecuzione di un intervento di riqualificazione, all'esito del quale venga riconosciuta all'esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle;



f) rispetto della normativa vigente in materia di agibilità per le unità abitative ad uso residenziale, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia);

g) apertura annuale della struttura, come definita all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2004.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), qualora il condhotel sia costituito da più immobili, sono di norma considerati inseriti in un contesto unitario immobili che insistano su lotti adiacenti o frontistanti la medesima via o collocati nella medesima piazza, nonché immobili il cui intervento di riqualificazione avvenga nell'ambito di piani particolareggiati o in esecuzione di un progetto unitario previsto dal piano comunale per il miglioramento dell'offerta ricettiva. I comuni, con gli atti di attuazione della presente legge, possono limitare le fattispecie di «contesti unitari» di riferimento in relazione alle caratteristiche delle rispettive aree del proprio territorio. In tutti i casi rimane fermo il rispetto della distanza massima di 200 metri di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo. L'intervento di riqualificazione di un condhotel che sia costituito da più immobili è soggetto a permesso di costruire assistito da convenzione volta a garantire i requisiti e le condizioni di cui alla presente legge ed alla restante normativa regionale in materia.

3. In relazione al comma 1, lettera b), si precisa che ai fini della determinazione della superficie utile destinata agli alloggi occorre computare la superficie utile complessiva, calcolata secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di edilizia, destinata a camere, suite, junior suite, unità bicamera e unità abitative con uso cucina, nonché la superficie dei servizi igienici dei suddetti alloggi, i disimpegni interni, le logge e le verande ed i corridoi esterni ove esclusivamente destinati all'accesso agli alloggi stessi, come risultante dall'ultimo atto autorizzatorio rilasciato alla struttura ricettiva esistente, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 3, ed all'art. 10.

Art. 4.

Intervento di riqualificazione

1. Per intervento di riqualificazione si intendono gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera d) dell'allegato alla legge regionale n. 15 del 2013, nonché interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera f) del medesimo allegato, la cui realizzazione comporti per la struttura ricettiva alberghiera l'acquisizione, secondo le disposizioni regionali, di una classificazione superiore rispetto a quella precedentemente attribuita di almeno una stella e comunque non inferiore a tre stelle all'esito dell'intervento di riqualificazione, ad eccezione degli esercizi contrassegnati da una classificazione a quattro stelle o superiore già prima dell'intervento di cui al presente articolo, nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla legge regionale n. 16 del 2004 e relative direttive di attuazione. La documentazione tecnica di cui si compone il progetto di riqualificazione dovrà contemplare il piano economico dell'intervento complessivo, da cui si evinca l'equilibrio tra i costi dell'intervento di riqualificazione e le risorse derivanti dall'alienazione delle unità abitative.

2. Qualora la struttura ricettiva alberghiera sia stata interessata da una riduzione del livello di classifica in data successiva al 21 marzo 2018 questa dovrà riqualificarsi ad un livello di classifica superiore a quello posseduto alla predetta data. Non è consentito procedere ad una diminuzione del livello a cui il condhotel si sia classificato in esito all'intervento di riqualificazione.

3. Ai progetti di riqualificazione in esame si applicano gli incentivi urbanistici per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana di cui all'art. 8 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio). Al fine di incentivare il riuso e la rigenerazione urbana ed il miglioramento dei livelli di sicurezza sismica e di prestazione energetica, per gli edifici che non possiedono i requisiti sismici (costruiti prima della classificazione sismica) è consentita la demolizione e ricostruzione con ampliamento limitatamente alle eventuali premialità di superficie previste dagli strumenti urbanistici comunali. In tal caso il requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), trova applicazione calcolando il 40 per cento della superficie utile degli alloggi a destinazione ricettiva alberghiera e la superficie dei servizi igienici dei suddetti alloggi, i disimpegni interni, le logge e le verande ed i corridoi esterni ove esclusivamente destinati all'accesso agli alloggi stessi sul progetto del nuovo edificio a seguito della riqualificazione.

4. Per gli edifici vincolati i predetti interventi potranno essere effettuati ove consentiti e nel rispetto dei vincoli esistenti, previo parere degli enti preposti alla tutela.

5. Ai fini del progetto di riqualificazione e del cambio d'uso a condhotel non è dovuto il ricalcolo delle dotazioni e degli standard pertinenziali, fatto salvo quanto diversamente previsto dai comuni nella variante di cui all'art. 9, commi 2, 3, 4 e 5.

Art. 5.

Vincolo di destinazione - modalità di svincolo

1. In funzione degli interventi di riqualificazione su edifici esistenti a destinazione ricettiva alberghiera funzionali ad acquisire la specificazione tipologica di condhotel, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui alla presente legge, i comuni possono concedere lo svincolo parziale degli edifici destinati ad esercizio alberghiero con il cambio di destinazione d'uso a civile abitazione, previo pagamento del contributo di costruzione, e la possibilità di frazionamento e alienazione anche per singola unità abitativa, purché venga mantenuta la gestione unitaria e nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme regionali in materia urbanistico-edilizia e da quelle settoriali con riferimento alla destinazione ricettiva e alla destinazione residenziale. Il vincolo di destinazione alberghiera non può essere rimosso oltre il limite della percentuale massima di superficie utile destinabile ad unità abitative ad uso residenziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b).

2. Il vincolo di destinazione può essere rimosso alle condizioni di cui al comma 1 su richiesta del proprietario della struttura alberghiera in cui si esercita il condhotel, previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.



3. Permane su tutti gli immobili di cui si compone il condhotel, ivi comprese le unità abitative a destinazione residenziale, il vincolo alla gestione unitaria ed integrata di cui all'art. 6.

Art. 6.

Acquisto e gestione unitaria ed integrata di unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel

1. I contratti di trasferimento della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel sono regolati dalla normativa nazionale in materia.

2. La gestione alberghiera dei condhotel deve essere effettuata da un unico gestore in modo unitario. Le singole unità abitative della struttura alberghiera e relative pertinenze devono essere parimenti destinate esclusivamente ad attività turistico-ricettive alberghiere a norma della legge regionale n. 16 del 2004 e relative direttive di attuazione.

3. Il gestore unico deve garantire ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale, per l'intero periodo di apertura della struttura, oltre alla prestazione di tutti i servizi previsti dalla normativa vigente, ed in particolare quelli previsti dagli atti attuativi della legge regionale n. 16 del 2004 per il livello in cui il condhotel è classificato, anche quanto stabilito in via convenzionale nel contratto di cui al comma 1 in merito alle condizioni di godimento e le modalità concernenti l'uso di eventuali strutture comuni. Il gestore unico deve altresì assicurare che le unità abitative in disponibilità allo stesso nei periodi di non uso da parte dei rispettivi proprietari siano assegnate alla clientela per il servizio ricettivo alberghiero.

4. Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva alberghiera l'erogazione dei servizi alberghieri di cui sopra ai proprietari delle unità abitative è regolato dal contratto di cui al comma 1, fermo restando che il gestore deve garantire il servizio di portineria ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale per l'intero anno solare.

5. Il proprietario dell'unità abitativa ad uso residenziale ubicata in un condhotel deve rispettare le modalità di conduzione del condhotel, garantendo il mantenimento dell'omogeneità estetica dell'immobile in caso di interventi edilizi sull'unità acquisita, nonché gli ulteriori obblighi definiti attraverso la regolazione di cui al comma 1.

Art. 7.

Rispetto dei requisiti e livello minimo dei servizi

1. Il gestore unico deve assicurare alla clientela ed ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale tutti i servizi previsti dalla legge regionale n. 16 del 2004 e relative direttive di attuazione per il livello in cui il condhotel è classificato.

2. I proprietari delle singole unità abitative, o il soggetto gestore qualora previsto dal contratto, ed il proprietario degli spazi comuni devono dotare le unità abitative e gli spazi comuni di arredi, corredi e finiture caratterizzati da standard di qualità uniformi e conformi al livello di classifica nel rispetto della vigente normativa regionale.

3. Le porte di accesso alle singole unità abitative e ogni altra dotazione devono essere uniformi. Il comune può prescrivere ulteriori obblighi relativi al livello minimo di uniformità dell'edificio.

4. Eventuali innovazioni o modificazioni nelle singole unità abitative possono essere apportate autonomamente dai proprietari previa comunicazione scritta al gestore unico, fermo restando il rispetto degli standard di qualità uniformi e conformi al livello di classifica di cui sopra.

5. I proprietari, o il gestore ove previsto nel contratto, devono assicurare la manutenzione ordinaria delle unità abitative al fine del rispetto degli standard di qualità uniformi e conformi al livello di classifica.

Art. 8.

Riserva d'uso per i singoli proprietari di unità abitative ad uso residenziale

1. Qualora il proprietario di singole unità abitative intenda avvalersi di una riserva d'uso esclusivo della unità abitativa di proprietà può farlo con le modalità indicate nel presente articolo. Detta facoltà, in conformità alla presente legge, deve essere altresì espressamente prevista nel contratto tra gestore unitario e i proprietari di unità abitative.

2. Ciascun proprietario può utilizzare in via esclusiva le proprie singole unità abitative per l'intero o per un limitato periodo di apertura effettiva dell'intera struttura turistico-ricettiva.

3. Ove il contratto tra gestore unitario e i proprietari di unità abitative non indichi lo specifico periodo temporale annuale in cui il proprietario dell'unità abitativa si riserva l'uso esclusivo della stessa, il proprietario deve comunicare il periodo di uso esclusivo per iscritto al soggetto gestore entro il termine previsto dalle norme regionali per la comunicazione dei periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive e comunque almeno trenta giorni prima del periodo di apertura annuale della struttura ricettiva, al fine di consentire al gestore una congrua programmazione dell'attività della struttura.

4. Nei periodi in cui il proprietario delle unità abitative ad uso residenziale non si riserva l'uso esclusivo, l'unità abitativa può essere destinata esclusivamente ad uso turistico-ricettivo da parte di terzi mediante il gestore unitario con le modalità di cui all'art. 6.

Art. 9.

Recepimento da parte dei comuni e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. Ai fini della rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, del cambio di destinazione d'uso limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale, nei limiti di cui alla presente legge, e relativa possibilità di frazionamento, funzionali all'acquisizione della qualifica di condhotel, i comuni attuano le presenti disposizioni attraverso specifica delibera di consiglio comunale a valenza di atto ricognitorio per l'applicazione di normativa sovraordinata. In tal caso trova applicazione l'art. 19, comma 6, lettera c), della leg-



ge regionale n. 24 del 2017. Dalla data di efficacia della medesima delibera di consiglio comunale non trovano applicazione le disposizioni contenute in norme o piani comunali che ostano alla realizzazione dei condhotel in conformità alla presente legge e secondo quanto deliberato dal consiglio comunale.

2. L'Amministrazione comunale, al fine di salvaguardare le specificità e caratteristiche tipiche dell'ospitalità turistica del territorio, può introdurre specifiche disposizioni pianificatorie concernenti la realizzazione dei condhotel, attraverso il seguente procedimento di variante semplificata:

a) adozione della proposta di variante da parte della giunta comunale;

b) presentazione delle osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

c) espressione del parere del comitato urbanistico di cui all'art. 47 della legge regionale n. 24 del 2017 in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale della variante, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza per la presentazione delle osservazioni di cui sopra. Trascorso tale termine si considera acquisita la valutazione positiva;

d) decisione delle osservazioni ed approvazione della variante da parte del consiglio comunale.

3. La variante di cui al comma 2 deve assicurare una adeguata proporzione fra unità abitative ad uso residenziale in condhotel e ricettività alberghiera e può essere relativa all'intero territorio comunale o ad aree omogenee dello stesso. L'Amministrazione comunale con la variante può inoltre:

a) individuare i contesti unitari di cui all'art. 3, comma 2;

b) definire requisiti di maggiore qualità del servizio e della struttura, per aree del territorio comunale da sottoporre a particolare tutela.

4. L'efficacia della variante si perfeziona alla data di pubblicazione dell'avvenuta approvazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

5. La variante di cui ai commi 2, 3 e 4 può comportare modifiche all'insieme degli strumenti urbanistici comunali interessati.

Art. 10.

Disposizioni particolari sul recupero delle colonie

1. Al fine di favorire processi di riqualificazione e di rigenerazione di contenitori dismessi o non utilizzati o da ristrutturare e rifunzionalizzare e di promuovere un rafforzamento dell'offerta ricettiva nelle aree costiere, l'amministrazione comunale, con le modalità di cui all'art. 9, può prevedere che le presenti disposizioni possano altresì essere applicate agli immobili esistenti classificati come colonie marine ai sensi della normativa regionale, nel rispetto di tutte le condizioni e dei requisiti previsti dalla

presente legge, fatto salvo che nel caso di specie il requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), trova applicazione come segue: può essere destinata ad unità abitativa a destinazione residenziale una superficie massima pari al 40 per cento della superficie utile dell'immobile e la restante parte dell'immobile deve avere destinazione ricettiva alberghiera.

2. Nell'ambito del procedimento inerente alla riqualificazione dell'immobile e di cambio di destinazione d'uso viene apposto il vincolo alberghiero alla parte di immobile a destinazione ricettiva ed il vincolo di gestione unitaria di cui all'art. 6 all'intero immobile; inoltre si deve provvedere al pagamento del contributo di costruzione commisurato rispettivamente alla destinazione ricettiva e, per quanto concerne le unità abitative, alla destinazione residenziale.

3. Qualora l'amministrazione comunale si sia avvalsa della possibilità di cui al comma 1, le presenti disposizioni prevalgono sulle previsioni circa le destinazioni d'uso ammissibili degli strumenti di pianificazione territoriale, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di tutela del patrimonio storico-culturale, architettonico e testimoniale e delle eventuali specifiche disposizioni pianificatorie di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della presente legge.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle colonie montane, classificate come tali dai comuni sulla base della loro originaria destinazione.

Art. 11.

Avvio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di condhotel è soggetto a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) a cui allegare la dichiarazione circa il possesso dei requisiti e di classifica. La modulistica sarà approvata con atto del dirigente del servizio regionale competente.

Art. 12.


Controlli

1. I proprietari delle singole unità abitative e il soggetto gestore hanno l'obbligo di consentire l'esercizio in qualsiasi momento delle attività di controllo da parte delle autorità competenti.

Art. 13.

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni di cui al titolo VI «Sanzioni» della legge regionale n. 16 del 2004 e le eventuali ulteriori sanzioni previste dalle normative vigenti, la violazione di una delle disposizioni di cui alla presente legge da parte dei proprietari e del soggetto gestore, in relazione agli impegni rispettivamente previsti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 90.000,00.



Art. 14.

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2004

1. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

«6. Sono strutture ricettive alberghiere:

- a) gli alberghi;
- b) le residenze turistico-alberghiere;
- c) i condhotel.».

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto e per quanto compatibili trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 16 del 2004.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 aprile 2019

BONACCINI

(*Omissis*).

19R00206

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2019, n. 1.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale n. 10 del 26 febbraio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.), allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 25 febbraio 2019

FRANCONI

(*Omissis*).

19R00199

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2019, n. 2.

Legge di stabilità regionale 2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 12 - Speciale - del 14 marzo 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO


Art. 1.

Dotazioni finanziarie per l'attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all'economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato

1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo - ricorrente ed a pluriennalità determinata, la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per il triennio 2019 - 2021 nei limiti indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e al sostegno dell'economia, classificati tra le spese in conto capitale, sono determinati per il triennio 2019-2021 nei limiti indicati nella tabella B, allegata alla presente legge.

3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per il triennio 2019-2021 nei limiti indicati nella tabella C, allegata alla presente legge.



Art. 2.

Limiti di impegno

1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici sono quantificati per il triennio 2019-2021, unitamente alla decorrenza ed all'anno terminale, nella Tabella D, allegata alla presente legge.

Art. 3.

Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione europea

1. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2019-2021 relativa al Programma Operativo FESR è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E, allegata alla presente legge.

2. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2019-2021 relativa al Programma Operativo FSE è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella F, allegata alla presente legge.

3. I Dirigenti generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell'attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti commi, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.

Art. 4.

Norme in materia di spesa

1. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2019, a rideterminare il livello degli impegni autorizzabili nell'anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

2. È vietata la sottoscrizione di contratti e di convenzioni che non presentino la copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione. Ad ogni contratto sottoscritto è allegata una nota del competente ufficio regionale attestante la copertura a bilancio dei relativi oneri per le annualità ivi previste. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Art. 5.

Contributo potenziamento dei servizi di soccorso tecnico urgente per Matera 2019

1. Al fine di contribuire alla realizzazione del programma straordinario di potenziamento dei servizi di soccorso tecnico urgente predisposto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in occasione degli eventi che caratterizzeranno «Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019», la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione, per l'anno 2019, con il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 1, comma 439 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Al relativo onere, determinato in euro 675.965,00, per l'anno 2019, si provvede con le risorse stanziata alla Missione 11 Programma 01 del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021.

Art. 6.

Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata - (ARLAB) - Contributo alle spese di funzionamento

1. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata (ARLAB), è riconosciuto, per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, un contributo pari ad euro 2.500.000,00.

2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziata a valere sulla Missione 15 - Programma 01 del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, per gli esercizi 2019, 2020 e 2021.

3. Per gli esercizi successivi al 2021 il contributo di cui ai commi precedenti viene autorizzato dalle rispettive leggi di stabilità e di bilancio.

Art. 7.

Benefici per la salvaguardia delle risorse idriche

1. Per la tutela e la garanzia del mantenimento delle condizioni ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico da acquifero, per dare seguito all'implementazione di politiche tese allo sviluppo sostenibile nonché per il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione, è riconosciuto ai Comuni macrofornitori, individuati ai sensi della D.G.R. n. 459 del 10 aprile 2015, per gli esercizi 2019 e 2020, un contributo di compensazione ambientale pari a due centesimi di euro (€ 0,02) per ogni metro cubo di acqua immessa in rete eccedente il fabbisogno comunale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è, altresì, destinato il 20% di quanto di spettanza di ciascun comune macrofornitore, in favore dei comuni confinanti nei cui territori ricadano in tutto o in parte le aree di salvaguardia delle sorgenti.


3. Agli oneri rivenienti dai commi 1 e 2 del presente articolo, quantificati nella misura complessiva di euro 2.600.000,00, di cui euro 1.300.000,00 per l'esercizio 2019 ed euro 1.300.000,00 per l'esercizio 2020, si provvede mediante gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2019-2021, a valere sulla Missione 09 programma 04.

Art. 8.

Ulteriori misure di sostegno all'esercizio delle funzioni fondamentali e non fondamentali delle Province

1. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2019, è assegnato alla Provincia di Matera un contributo una tantum pari ad euro 3.900.000,00.

2. Per gli esercizi 2019 e 2020 il contributo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 31 maggio 2018, n. 8 è elevato complessivamente ad euro 2.675.000,00 per ciascuna delle citate annualità.



3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, per gli esercizi 2019 e 2020, alla Missione 18 Programma 01.

Art. 9.

Proroga delle gestioni liquidatorie delle sopresse Comunità Montane

1. Il termine di cui al comma 7 dell'art. 17 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 è differito al 30 settembre 2019.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma, quantificati complessivamente in euro 80.000,00, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti, per l'esercizio 2019, alla Missione 18 Programma 01.

Art. 10.

Prosecuzione interventi formativi presso gli Uffici giudiziari

1. Al fine di sostenere iniziative di politica attiva per l'occupazione e l'occupabilità, i percorsi formativi integrati avviati dalla Regione presso gli Uffici giudiziari presenti sul territorio regionale sono prorogati al 2019.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede mediante lo stanziamento pari ad un massimo di euro 350.000,00, con le risorse stanziate a valere sulla Missione 15 - Programma 03 del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, per l'esercizio 2019.

Art. 11.

Disposizioni in materia di consorzi industriali

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del Piano di risanamento approvato in linea tecnica dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 918 del 10 settembre 2018, sono complessivamente stanziati Euro 2.100.000,00 per l'anno 2019, Euro 2.500.000,00 per l'anno 2020 ed euro 5.000.000,00 per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui alla missione 14, programma 01 del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.

2. Per dare immediata attuazione al piano di risanamento, l'ufficio competente provvede, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'impegno delle risorse stanziate nel triennio 2019/2021 ed alla liquidazione dell'importo afferente l'esercizio 2019.

3. Il Rappresentante legale *pro tempore* del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza è tenuto a presentare, con cadenza almeno semestrale a decorrere dall'entrata in vigore della presente Legge, apposita relazione descrittiva dello stato di attuazione del Piano di risanamento.

4. Le risorse afferenti gli esercizi finanziari 2020 e 2021 saranno trasferite entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, previa richiesta del legale rappresentante *pro tempore* del consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza, da produrre entro il 15 febbraio, accompagnata dalla relazione di cui al precedente comma.

5. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 5 novembre 2014, n. 32 l'espressione «in misura non superiore al 50 %» è sostituita con l'espressione «in misura non superiore al 95 %».

Art. 12.

Soppressione dell'Autorità di Bacino della Basilicata di cui alla L.R. n. 2/2001

1. L'Autorità di Bacino della Basilicata, istituita con la legge regionale 25 gennaio 2001, n. 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa e posta in liquidazione.


2. Alla Gestione liquidatoria dell'Autorità di Bacino della Basilicata è affidato il compito di assicurare l'ordinata definizione dei rapporti attivi e passivi tra la stessa Autorità di Bacino della Basilicata e l'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale, con particolare riferimento alla destinazione delle risorse strumentali e finanziarie in dotazione all'Autorità posta in liquidazione.

3. Alla Gestione liquidatoria, è altresì affidato il compito di formulare entro il 31 dicembre 2019 alla Giunta regionale una proposta per l'allocazione in seno all'Amministrazione Regionale delle funzioni sue proprie non demandate all'Autorità di Distretto, ivi comprese quelle di cui all'Accordo di Programma per la gestione condivisa delle risorse idriche sottoscritto tra le Regioni Basilicata e Puglia e la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 30 giugno 2016 e dalla stessa Regione affidate nel tempo all'Autorità di Bacino della Basilicata. Nelle more la Gestione liquidatoria assicura lo svolgimento di dette funzioni.

4. La Gestione liquidatoria è affidata all'attuale dirigente già Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Basilicata. Il dirigente, per il perseguimento delle finalità ad esso affidate, previe intese, si avvale del supporto e di risorse umane e strumentali della Regione Basilicata e dell'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale, nonché delle professionalità già a supporto nell'ambito dell'Accordo di Programma per la gestione condivisa delle risorse idriche di cui al comma 3. Il compenso al dirigente cui è affidata la gestione liquidatoria non può essere superiore a quello riconosciuto ai dirigenti della Regione Basilicata.

5. Le spese connesse alle attività di cui ai commi precedenti, quantificate in un massimo di € 1.150.000,00, trovano copertura nelle somme già stanziate nel bilancio di previsione pluriennale 2019-2020 per il 2019, a valere sulla Missione 09 Programma 06, a favore della soppressa Autorità di Bacino della Basilicata, senza ulteriori oneri a carico della Regione.

6. Al termine della Gestione liquidatoria di cui al comma 2, fissato al 31 dicembre 2019, fatta salva diversa disposizione regionale, i compiti e le funzioni di cui al comma 3 ritornano nella diretta gestione della Regione Basilicata. Le somme residue, non assegnate in attuazione di leggi nazionali all'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale, sono trasferite alla Regione Basilicata.



Art. 13.

Contributo straordinario al Comune di Pomarico

1. In considerazione dei movimenti franosi e dei crolli che hanno interessato il centro abitato nel mese di gennaio 2019, al Comune di Pomarico è riconosciuto, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 19 settembre 2018, n. 23, un contributo straordinario pari a euro 160.000,00 per l'esercizio 2019.

2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziata a valere sulla Missione 11 Programma 02 del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, per l'esercizio 2019.

Art. 14.

Contributo straordinario al Comune di Irsina

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 28 aprile 2017, n. 6, è riconosciuto al Comune di Irsina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 19 settembre 2018, n. 23, un contributo pari ad un massimo di euro 100.000,00 per l'esercizio 2019.

2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziata a valere sulla Missione 08 Programma 02 del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, per l'esercizio 2019.

Art. 15.

Fusione per incorporazione della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica nella Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata

1. Al fine di rafforzare l'attività scientifica sul complesso rapporto ambiente e salute, e nel contempo ottenere un utilizzo più efficace delle risorse economiche, umane e tecnologiche disponibili, la Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale (Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata - FARBAS - incorporante), costituita ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 modificato dall'art. 25 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 è autorizzata a procedere, in qualità di incorporante, alla fusione per incorporazione con la Fondazione per la Ricerca scientifica in ambito socio-sanitario - Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica (FBRB - incorporata), istituita ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8, nella «Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata».

2. Entro trenta giorni dalla dall'entrata in vigore della presente legge gli Organi di amministrazione delle due Fondazioni approvano il progetto di fusione redatto in base a quanto indicato nei successivi commi 3, 4 e 5. Il progetto di fusione deve assicurare la coerenza, l'efficacia e la funzionalità della fusione per incorporazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle professionalità e delle particolari competenze delle due Fondazioni.

3. Il progetto di fusione è approvato dalla Giunta regionale e la fusione per incorporazione sarà formalizzata entro il 30 giugno 2019.

4. Per effetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, il fondo patrimoniale costituito in favo-

re della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8, la dotazione organica e le attività in essere della FBRB nonché ogni altro bene della stessa, sono acquisiti dalla Fondazione incorporante, fatti salvi i diritti di terzi.

5. La Regione assegna un contributo ordinario alla Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica di € 263.319,49 al fine di far fronte ai fabbisogni essenziali per il proprio funzionamento fino al 30 giugno 2019.

6. La copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma 5 è garantita dalle risorse stanziata a valere sulla Missione 12 Programma 07 del Bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio 2019.

Art. 16.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3, le parole «con decorrenza dall'anno 2016» sono sostituite dalle parole «con decorrenza dall'anno 2015».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 1 si farà fronte con l'incremento di € 480.000,00 delle disponibilità attestata sulla Missione 12 Programma 07 del bilancio pluriennale regionale 2019-2021 per l'esercizio 2019.

Art. 17.

Interventi in materia di edifici di culto

1. Per le finalità di cui al comma 9 dell'art. 12 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 34 e successive modifiche e integrazioni è stanziata la somma di euro 50.000,00 per l'esercizio 2019.

2. La copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma è garantita dalle risorse stanziata a valere sulla Missione 05 Programma 01 del Bilancio pluriennale 2019/2021, esercizio 2019.

Art. 18.


Rideterminazione contributo straordinario ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 13/2007

1. Il contributo straordinario di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2007 n. 13, è così rideterminato:

- euro 100.000 per l'annualità 2019, a valere sulla missione 05 programma 02;

- euro 300.000 per l'annualità 2020, a valere sulla missione 05 programma 02;

- euro 300.000 per l'annualità 2021, a valere sulla missione 05 programma 02.



Art. 19.

Contributo straordinario al Comune di Brindisi di Montagna

1. È riconosciuto al Comune di Brindisi di Montagna, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 19 settembre 2018, n. 23, un contributo di 30.000,00 euro per tutte le attività volte alla tutela del territorio da ulteriori ricerche petrolifere.

2. La spesa è imputata a valere sulle risorse di cui alla Missione 18 - Programma 01 del bilancio pluriennale 2019-2021, annualità 2019.

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 51

1. L'art. 8 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 51 è abrogato.

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 51 è assicurato, per l'esercizio 2019, un contributo pari a € 50.000,00, a valere su apposito capitolo istituito nell'ambito degli «Interventi per il potenziamento della rete sanitaria e ospedaliera» di cui alla Missione 13, Programma 05 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Basilicata.

Art. 21.

Disposizioni in materia di prevenzione della cecità

1. All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) è assegnato un contributo di euro 50.000,00 per l'anno 2019 e di euro 50.000,00 per l'anno 2020 la cui copertura è assicurata sulla Missione 13 Programma 02 del bilancio annuale e pluriennale 2019-2021.

2. Il contributo assegnato deve essere utilizzato per assicurare la funzionalità della Sezione Italiana dell'Agenda Internazionale per la Prevenzione della cecità (S.I.A.I.P.C.).

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, contenute nella presente legge, trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019 - 2021.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 13 marzo 2019

FRANCONI

(Omissis).

19R00200

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2019, n. 3.

Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019-2021.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale - n. 12 del 14 marzo 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa

1. Per l'esercizio finanziario 2019, in base al principio contabile della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.131.645.266,05 e di cassa per euro 4.799.706.272,94 e autorizzate spese di competenza per euro 3.131.645.266,05 e di cassa per euro 4.379.738.123,34, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2020, in base al principio contabile della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 2.482.258.777,27 e autorizzate spese di competenza per euro 2.482.258.777,27, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2021, in base al principio contabile della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 come integrato e corretto dal decreto legi-



slativo n. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 1.858.728.747,42 e autorizzate spese di competenza per euro 1.858.728.747,42, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

- a) il prospetto delle entrate - bilancio pluriennale 2019/2021 per titoli e tipologie (allegato 1);
- b) il prospetto delle spese bilancio pluriennale 2019/2021 per missioni, programmi e titoli (allegato 2);
- c) il riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 3);
- d) il riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 4);
- e) il riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 5);
- f) il quadro generale riassuntivo (allegato 6);
- g) il prospetto degli equilibri di bilancio (allegato 7);
- h) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (allegato 8);
- i) il prospetto della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato di ciascun esercizio del bilancio pluriennale (allegato 9);
- j) il prospetto della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (allegato 10);
- k) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 11);
- l) il prospetto dei mutui passivi e altri prestiti in ammortamento nell'esercizio finanziario 2019 (allegato 12);
- m) l'elenco delle missioni e dei programmi in cui ricadono le spese di natura obbligatoria (allegato 13);
- n) la nota integrativa (allegato 14).
- o) documento tecnico di accompagnamento (allegato 15):
 - i. il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie previsioni di competenza (allegato 15.1);
 - ii. il prospetto riepilogativo delle spese per titoli e macroaggregati (allegato 15.2);
 - iii. il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - previsioni di competenza esercizi finanziari 2019 (allegato 15.3.1) 2020 (allegato 15.3.2) 2021 (allegato 15.3.3);
 - iv. prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - previsioni di competenza esercizi finanziari 2019 (allegato 15.4.1), 2020 (allegato 15.4.2) 2021 (allegato 15.4.3);
 - v. prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso di prestiti - previsioni di competenza esercizi finanziari 2019 (allegato 15.5.1) 2020 (allegato 15.5.2) 2021 (allegato 15.5.3);

vi. prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza esercizi finanziari 2019 (allegato 15.6.1) 2020 (allegato 15.6.2) 2021 (allegato 15.6.3).

5. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, all'individuazione dei capitoli all'interno, rispettivamente, di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio.

6. Sono autorizzati, in base agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., l'accertamento, la riscossione ed il versamento nelle casse regionali delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione ed afferenti l'esercizio finanziario 2019. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 si autorizza l'accertamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante.

7. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai diritti di credito di importo non superiore a euro 12,00,00 per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonché per somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.

10. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2019, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

Art. 2.

Disavanzo di amministrazione presunto

1. È iscritto nell'esercizio 2019 il disavanzo di amministrazione presunto riveniente dall'esercizio precedente, per un importo pari ad euro 22.262.662,34, in applicazione del disposto dell'art. 42, commi 1 e 12 del decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 3.

Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.



Art. 4.

Fondi di riserva

1. Ai sensi degli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, nel programma 01 «Fondo di riserva» della missione 20 «Fondi ed accantonamenti», sono iscritti:

a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento, in termini di competenza, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2019, euro 200.000,00 per l'anno 2020 ed euro 200.000,00 per l'anno 2021;

b) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento pari ad euro 50.000.000,00 per l'anno 2019.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 13 marzo 2019

FRANCONI

(*Omissis*).

19R00201

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 53, della Regione Basilicata concernente «Disciplina in materia di agricoltura sociale», pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 1 del 1° gennaio 2019.

Si comunica che a pag. 2 del B.U.R. n. 54 del 18 dicembre 2018 (Supplemento Ordinario), con riferimento alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 53, per mero errore materiale è stata riportata la parola «Disciplina» anziché «Disposizioni».

19R00127

Avviso di rettifica alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, concernente «Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell'8 maggio 2019. Correzione di errore materiale.


Si rende noto che nella legge regionale di cui all'oggetto, pubblicata nel II Supplemento Ordinario n. 46 del 19 dicembre 2018 al B.U.R. n. 51 del 19 dicembre 2018, la data in calce alla legge anziché «...17 novembre 2018» deve correttamente leggersi «...17 dicembre 2018».

19R00242

MARCO NASSI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-027) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 7 0 6 *

€ 2,00

